



ORIGINALE

CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16 del 16/06/2022

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). Approvazione.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sedici**, del mese di **giugno**, alle ore **18:26**, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascuna Consigliere, **si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di 2^a convocazione e in presenza.**

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 16 Consiglieri su N. 17 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

Risultano	presente	assente		presente	assente
MECCA GIUSEPPE	X		DE CARLO FEDERICA	X	
DE CARLO NICOLA	X		LORUSSO CARMEN	X	
SALVATORE ANGELA MARIA	X		LOVALLO LEONARDO	X	
D'ANDREA FEDERICA	X		SUMMA ANGELO	X	
TELESCA FRANCESCO	X		CLAPS VITINA	X	
TORTORELLI FABIOLA		X	BOCHICCHIO ANTONIO	X	
CLAPS MARIANNA	X		CHIANESE GERARDO	X	
GALLIGANO MARIALUISA	X		LUCIA ANTONIETTA	X	
MARTINELLI LEONARDO	X				
presenti				16	
assenti				1	

Assume *la presidenza il Presidente TELESCA Francesco.*

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

La pubblicità della seduta del Consiglio comunale viene assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente e attraverso apposito collegamento dedicato in *streaming*.

La trascrizione del resoconto integrale della presente seduta del Consiglio comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e passa la parola al **Vice sindaco Avv. Nicola De Carlo**, che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:

- il **Responsabile del Settore II - Finanziario** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il **Responsabile del Settore II - Finanziario** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che

- la Giunta Comunale, con deliberazione **n. 97** in data **31.08.2021**, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione **n. 41** in data **29.11.2021** ha approvato il DUP 2022-2024;
- la Giunta Comunale, con deliberazione **n. 58** in data **27/05/2022**, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria deliberazione **n. 15** in data **16/06/2022** con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e gli annessi atti di programmazione settoriale;

- Considerato** **che**, su impulso e indirizzo dell'Amministrazione comunale, con il coordinamento del Segretario Generale, i Responsabili dei Settori comunali, di concerto con il Responsabile del Settore finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022-2024, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2022-2024;
- Atteso** **che** la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con deliberazione **n. 59** in data **27/05/2022**, esecutiva, ha approvato il progetto del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- Rilevato** **che** dal **conto consuntivo dell'esercizio 2021**, approvato con DCC n. 12 del 20.05.2022, risulta che questo Comune non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. N. 267/2000;
- Richiamata** la deliberazione di CC n. 64/ 30.12.2020 con la quale è stato istituito e approvato il **Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria** (art. 1 commi da 816 a 836 e da 846 a 847) ed è stata disposta l'istituzione e approvazione delle **Tariffe e dei coefficienti di calcolo del Canone Unico patrimoniale**;
- Richiamata** la deliberazione di CC n. 65/ 30.12.2020 con la quale è stato istituito e approvato il **Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate** (art. 1 comma da 837) ed è stata disposta l'istituzione e approvazione delle **Tariffe e dei coefficienti di calcolo** del relativo **Canone**;
- Atteso** **che** nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale approvato con D.C.C. n. 64 del 30/12/2020 è contenuto un refuso e che con il presente atto si intende procedere alla relativa rettifica indicando in 0,25 (zero/25) il coefficiente di valutazione economica per l'occupazione degli spazi sottostanti il suolo di cui al punto 3 della "tipologia di occupazione" della tabella "C " del regolamento per l'applicazione del C.U.P.;
- Richiamate** le deliberazioni:
- di CC n. 8 del 19.05.2012 ad oggetto l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'**Addizionale comunale I.R.P.E.F.**, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - di GC n.24/2020, con la quale è stata confermata l'aliquota dell'**Addizionale comunale I.R.P.E.F.** nella misura di 0,7 punti percentuali, con soglia di esenzione di € 8.000,00, già disposta sin dalla DGC n.66/2015;
 - di CC n. 16 / 23.05.2020 ad oggetto l'approvazione delle **aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020** (L. 27 dicembre 2019, n. 160);
 - di CC n. 22/ 25.07.2020 ad oggetto l'approvazione del **Regolamento** comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (**IMU**);
 - di CC n. 64/ 30.12.2020 ad oggetto l'approvazione del **Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria** e delle relative **Tariffe e coefficienti di calcolo del Canone Unico** (come rettificata con DCC n.12/2021);
 - di CC n. 65/ 30.12.2020 ad oggetto l'approvazione del **Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate** e delle relative **Tariffe e coefficienti di calcolo** del relativo **Canone**;

Vista	la <u>deliberazione n. 54</u> in data 27/05/2022 , con la quale la Giunta comunale ha confermato per l'anno 2022 tutte le <u>aliquote e tariffe dei tributi comunali</u> , come sopra richiamati, ai fini della conseguente predisposizione del <u>progetto di bilancio 2022-2024</u> ;
Preso atto	che con riferimento alle tariffe della TARI vige, invece, l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
Richiamato	l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
Richiamate	le deliberazioni: – di <u>CC n. 9 del 29.04.2022</u> ad oggetto l'approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti – TARI; – di <u>CC n. 10 del 29.04.2022</u> ad oggetto <i>Presa d'atto</i> del PEF pluriennale 2022-2025 (validato da EGRIB con Dt.n. 74 del 07.04.2022) e approvazione delle TARIFFE componente TARI (Tassa Rifiuti) da applicare per l'Anno 2022;
Rilevato	che , ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa al bilancio; h) la relazione del revisore dei conti;
Rilevato	altresì che , ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano, inoltre, allegati i seguenti documenti: ▪ l'indirizzo internet di Acquedotto Lucano S.p.A. dove è pubblicato il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), ed allegati i bilanci degli altri soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di AVIGLIANO, riferiti al medesimo esercizio; ▪ la deliberazione di G.C. n. 54 in data 27/05/2022, con la quale la Giunta comunale ha confermato per l'anno 2022 tutte le <u>aliquote e tariffe dei tributi comunali</u>; ▪ la deliberazione di G.C. n. 55 in data 27/05/2022, ad oggetto SERVIZI a domanda individuale e non - tariffe ANNO 2022, con l'annessa determinazione dei tassi di copertura in percentuale del relativo costo; ▪ la deliberazione di G.C. n. 56 in data 27/05/2022, con cui è stato determinato il valore medio di stima delle aree edificabili a fini tributari, per l'esercizio di competenza e, qualora non modificati, per gli esercizi successivi; ▪ la deliberazione di G.C. n. 57 in data 27/05/2022, ad oggetto la determinazione e destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni codice della strada per l'anno 2022; ▪ la deliberazione di CC n. 14 in data 16/06/2022, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;

Atteso che ai sensi dell'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...)* **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**";

Dato atto che per effetto del **Dm 18 maggio 2018** e del **Dm 29 agosto 2018**, quest'ultimo di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011, del quale ha modificato il punto 8.2 dedicato alla programmazione, sono approvati con il loro inserimento nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tutti gli atti di programmazione settoriale, in particolare:

1. il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale
2. il programma biennale delle forniture di beni e servizi
3. la programmazione triennale del fabbisogno di personale
4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
5. gli altri documenti di programmazione settoriale

Atteso pertanto **che** con precedente deliberazione del **C.C. n.15** in data **16/06/2022**, insieme alla nota di aggiornamento al **Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022-2024**, sono stati espressamente approvati i **seguenti atti di programmazione settoriale**, validi **per il triennio 2022-2024**, ad essa allegati quale parte integrante e sostanziale:

1. **il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale**
2. **il programma biennale delle forniture di beni e servizi**
3. **la programmazione triennale del fabbisogno di personale**
4. **il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**
5. **il programma degli incarichi esterni di collaborazione, studio, consulenza e ricerca;**

Richiamata la **determinazione** del Responsabile del Settore II **N. 29 del 08.04.2022**, elaborata sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2018-2020 (ultimo rendiconto approvato alla data della dt. N. 29 del 08.04.2022: rendiconto anno 2020 - DCC n. 19 del 31.05.2021) e dal bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2022, con la quale:

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 è stato accertato il **valore della soglia percentuale** applicabile al **Comune di Avigliano**, pari al **22,76%**;
- è stato determinato, entro la soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020, il valore di incremento della spesa di personale, nell'ambito del valore annuo percentuale di cui alla tabella 2 e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come previsto dall'art. 5 del DM stesso e, conseguentemente, è stato quantificato il **limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato** derivante dalle capacità assunzionali;
- è stato confermato che il Comune di Avigliano si colloca nella fascia dei comuni virtuosi che può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza, entro il valore di cui alla tabella 2 del DM, applicato nei limiti del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, come previsto dall'art. 5 del DM stesso, ossia per euro 278.608,21 e, conseguentemente, è stato quantificato il **limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato** derivante dalle capacità assunzionali nella misura massima consentita, pari ad euro **1.772.340,17**;

- è stata verificata la **coerenza del programma assunzionale con il limite della spesa di personale in valore assoluto** rispetto alla media triennio 2011-2013 (fatta salva per gli enti virtuosi l'applicazione dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020);
- è stata quantificato **il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili** di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28;

Atteso **che** l'art.1, commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha disposto **per gli enti territoriali** il superamento delle norme sul pareggio di bilancio **a decorrere dall'anno 2019**;

che in particolare il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, **dall'esercizio 2019, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo** da desumere, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;*

Dato atto **che** il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Atteso **che** l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, riforma **a decorrere dall'esercizio 2018** e senza limiti temporali la **destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni** previste dal [dpr 380/2001](#);

che, dunque, allo stato attuale i proventi edilizi possono essere destinati da parte degli enti locali solo per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- **risanamento di complessi edilizi** compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di **riuso** e di rigenerazione;
- interventi di **demolizione di costruzioni abusive**;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di **tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio**, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- **spese di progettazione per opere pubbliche** (inserita dalla legge 172/2017 di conversione del [decreto-legge 148/2017](#)).

che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori;

Considerata l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente e indirettamente sul bilancio dell'Ente;

Dato atto	pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario particolarmente difficile;
Rilevato	che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 1. per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010); 2. per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010); 3. per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010); 4. per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010); 5. obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008); 6. vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011); 7. per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012); 8. per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010);
Richiamati :	▪ l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione; ▪ l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; ▪ l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
Verificato	che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti	– l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: <i><u>"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"</u></i>; – l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: <i><u>"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale"</u></i>

della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31 maggio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 2022), con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2022;

Acquisito agli atti il **parere favorevole dell’organo di revisione**, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di bilancio di cui alla D.G.C. n. 59/2022 reso in data 09.06.2022, verbale n. 15;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Atteso **che** il presente punto all’ordine del giorno è stato esaminato dalla Prima commissione consiliare “Affari Generali ed Istituzionali” nella seduta a verbale del 09.06.2022;

Visti -il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Autonomie locali;

-il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge n. n. 234 del 30 dicembre 2021 - G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - (**Legge di bilancio per il 2022**);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri (cfr. *Rescontazione della seduta*)

Con il seguente risultato della VOTAZIONE:

PRESENTI	16
ASTENUTI (BOCHICCHIO A. - CHIANESE G.)	2
VOTANTI	14
CONTRARI (SUMMA A. - CLAPS V. - LUCIA A.)	3
FAVOREVOLI	11

D E L I B E R A

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2-Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, **il bilancio di previsione finanziario 2022-2024**, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’**allegato** alla presente deliberazione sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.189.210,69			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		298.724,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		8.021.860,80	7.330.450,31	7.355.505,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		8.277.503,06	7.094.645,85	7.113.607,72
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>633.208,94</i>	<i>488.914,13</i>	<i>491.381,43</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		229.902,31	235.804,46	241.897,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-186.820,57	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)		186.820,57	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		106.239,73	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.916.883,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.275.581,62	300.889,38	135.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.298.704,84 <i>0,00</i>	300.889,38 <i>0,00</i>	135.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

3-Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio.

4-Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, verrà, altresì, approvato dalla Giunta comunale il Peg Finanziario, con i rispettivi capitoli di entrata e di spesa.

5-Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, il limite massimo di spesa per l'eventuale affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2022, dando atto che:

- a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
- b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014).

6-Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, **al tesoriere comunale**, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

7-Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000.

8-Di pubblicare in via permanente sul sito web del Comune – nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente - i dati relativi al **bilancio di previsione** finanziario 2022-2024, in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

9-Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Con il seguente risultato della VOTAZIONE:

PRESENTI	16
ASTENUTI (BOCHICCHIO A. - CHIANESE G.)	2
VOTANTI	14
CONTRARI (SUMMA A. - CLAPS V. - LUCIA A.)	3
FAVOREVOLI	11

DELIBERA

10-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

La trascrizione del resoconto integrale della seduta del Consiglio comunale del 16.06.2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to TELESCA Francesco

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 17-giu-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 17-giu-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Dalla Residenza Municipale. li **17-giu-2022**

Il Segretario Generale Dr.ssa
Clementina Gerardi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39)